

Pubblicato il 19/10/2026

N. 05791/2026 REG.PROV.CAU.
N. 08133/2026 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Quarta Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8133 del 2026, integrato da motivi aggiunti, proposto da

Cinzia Perruccio, rappresentata e difesa dall'avvocato Giancarlo Pitaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Presidenza del Consiglio dei Ministri, Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;

Associazione Futura Centro Studi Politici Culturali Economici Sociali e Giuridici, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Cortellaro, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

per l'annullamento,

- della Graduatoria definitiva pubblicata in data 15/07/2026 S.C.U. “Servizio Civile Universale” Bando 2026 del 15/07/2026, nella parte in cui la domanda della parte ricorrente n. 1394283 è stata ritenuta inidonea;
- dell'estratto conforme della: scheda individuale di valutazione;
- di tutti i verbali della procedura di valutazione, ancora non conosciuti né consegnati dalla P.A. alla parte ricorrente;
- di ogni ulteriore provvedimento e/o atto successivo, presupposto, prodromico e conseguenziale ancora non conosciuto;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti notificati il 4 settembre 2026 dalla parte ricorrente:

previa adozione di misura cautelare anche inaudita altera parte,

- degli ulteriori atti e provvedimenti conosciuti solo in seguito ad accesso agli atti
- criteri di selezione S.C.U. Ente accreditato centro studi futura (SU00300);
- del Disciplinare operativo per le Commissioni esaminatrici;
- Verbale selezione dei candidati di martedì 30 giugno ore 17,30, di mercoledì 20 maggio 2026 e della scheda di attribuzione dei punteggi;
- di ogni ulteriore provvedimento e/o atto successivo, presupposto, prodromico e conseguenziale ancora non conosciuto.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universal e di Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento Politiche Giovanili e Servizio Civile Universal e di Associazione Futura Centro Studi Politici Culturali Economici Sociali e Giuridici;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2026 il dott. Marco Arcuri e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto che l'istanza cautelare sia supportata da adeguato *fumus boni iuris* in quanto:

- il bando del 24 febbraio 2026 per la selezione di 65.964 operatori volontari da impiegare in progetti di Servizio civile universale, all'art. 6 (*"procedure selettive"*) prescrive che la selezione dei candidati è effettuata *"dall'ente titolare del progetto prescelto, tramite apposite Commissioni di valutazione degli eventuali titoli e delle esperienze curriculari maturate e dichiarate in sede di presentazione dell'istanza di partecipazione da ciascun candidato. Le Commissioni sottopongono inoltre i candidati ad un colloquio. La valutazione dei titoli e delle esperienze curriculari precede il momento del colloquio"* e che quindi *"L'ente valuta, preliminarmente, gli eventuali titoli e le eventuali esperienze curriculari di ciascun candidato, attribuisce i relativi punteggi trascrivendoli in apposita scheda riepilogativa e li porta a conoscenza dei candidati"*;

- la ricorrente ha svolto il colloquio senza conoscere l'esito della valutazione dei titoli e solo successivamente alla proposizione del ricorso l'ente ha attribuito alla candidata il relativo punteggio pari 11;

- lo stesso Dipartimento, nella relazione depositata il 12 agosto 2026, ha riconosciuto che la modalità operativa seguita dall'associazione resistente *"risulta in contrasto con i principi di trasparenza e pubblicità dell'azione amministrativa, oltreché con quelli di parità di trattamento e divieto di discriminazione, in quanto impedisce di conoscere l'effettiva valutazione del colloquio motivazionale e dei titoli posseduti dai candidati"*;

Ritenuto che, al danno paventato da parte ricorrente, possa ovviarsi disponendo la ripetizione del colloquio che dovrà avvenire nel rispetto dei seguenti criteri conformativi:

- il colloquio sarà condotto da una commissione in composizione diversa da quella originaria; a tal fine, l'associazione resistente provvederà a nominare la nuova commissione entro 10 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza;

- il nuovo colloquio dovrà svolgersi entro 20 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, dandone preavviso all'interessata almeno 10 giorni prima;

- la commissione verbalizzerà l'attività di valutazione dando conto delle domande poste alla candidata, delle risposte date dalla medesima e delle valutazioni operate dalla commissione in relazione ai parametri predeterminati;

Ritenuto, inoltre, di dover disporre l'integrazione del contraddittorio, potendo altresì autorizzare la notificazione per pubblici proclami, in considerazione del numero dei controinteressati;

Ritenuto, in particolare, che, a pena di improcedibilità del ricorso, entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, la parte ricorrente dovrà inviare ad Associazione Futura, unitamente alla presente ordinanza, una comunicazione contenente l'indicazione in forma sintetica del numero di ricorso, del petitum, delle censure e degli atti impugnati, e che l'associazione dovrà provvedere alla pubblicazione della presente ordinanza e della predetta comunicazione sulla *home page* del proprio sito internet nei 15 giorni successivi alla sua ricezione; la parte ricorrente dovrà depositare la prova della pubblicazione entro il termine di 30 giorni decorrente dalla pubblicazione sul sito;

Ritenuto, infine, di rinviare ogni statuizione sulle spese all'esito della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis):

- accoglie la domanda cautelare ai sensi e nei termini di cui in motivazione;

- dispone l'integrazione del contraddittorio nei modi e nei termini di cui in motivazione;

- rinvia al definitivo la regolazione delle spese della fase cautelare.

Fissa per la trattazione del merito l'udienza pubblica del 12 gennaio 2027.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 14 ottobre 2026 con l'intervento dei magistrati:

Pierina Biancofiore, Presidente

Luca De Gennaro, Consigliere

Marco Arcuri, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Marco Arcuri

IL PRESIDENTE

Pierina Biancofiore

IL SEGRETARIO